



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2015, proposto da:
Associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Nunzi, Sandro Nunzi, domiciliata ex
art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avvocati Chiara Canuti, Stefania Sorrenti, domiciliata ex art. 25 cpa
presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Righi, con domicilio
eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;

nei confronti di

Enel Green Power s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, corso Italia 2;

per l'annullamento

- della determinazione Dirigenziale dell'Area Ambiente - Servizio Ambiente e
Impianti n. 4124 del 29.12.2014, con la quale la Provincia di Grosseto ha rilasciato

al Enel Green Power Spa, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al rinnovo ex artt. 269 e 281, co. 1, D. Lgs. n. 152/2006, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera originate dall'attività della centrale geotermoelettrica denominata "Bagnore 3" ed ubicata in località Bagnore – Comune di Santa Fiora, pubblicata nell'Albo Pretorio Informatico dell'Ente in data 29.12.2014;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente e consequenziale tra cui, in particolare, la determinazione del Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni n. 142 in data 11 febbraio 2015 recante adozione dell'autorizzazione unica prot. 1027 in data 11 febbraio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto e di Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e di Enel Green Power s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 23 dicembre 2013, Enel Green Power s.p.a. presentava allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della centrale geotermoelettrica denominata "Bagnore 3", ubicata nel territorio del Comune di Santa Fiora; in data 6 febbraio 2014, lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana trasmetteva la domanda all'Area Ambiente della Provincia di Grosseto, in quanto ente competente, ai sensi dell'art. 3, 1° comma

lett. a) della l.r. 11 febbraio 2010, **n.** 9, al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla Parte V, del d.lgs. 3 aprile 2006, **n.** 152.

La conferenza di servizi del 30 luglio 2014 esprimeva parere favorevole con prescrizioni (la prima riunione della conferenza di servizi del 10 marzo 2014 era andata deserta); con determinazione dirigenziale 29 dicembre 2014 **n.** 4124, l'Area Ambiente-Servizio Ambiente e Impianti della Provincia di Grosseto adottava pertanto l'A.U.A. prevista dall'art. 4 del d.P.R. 13 marzo 2013, **n.** 59, rilasciando al proponente ENEL Green Power l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 281 T.U. Ambiente; di conseguenza, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, con determinazione 11 febbraio 2015 **n.** 1027, rilasciava alla richiedente l'autorizzazione unica S.U.A.P., richiamando le prescrizioni e le condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale Area Ambiente **n.** 4124/2014 della Provincia di Grosseto.

Gli atti sopra richiamati erano impugnati dall'associazione ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione del § 4.9.2, DGR **n.** 344 del 22.03.2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del principio di imparzialità; 3) violazione di legge in ordine all'inosservanza dei requisiti minimi di esercizio di cui alle Tabelle 4.1 e 4.2, DGR 344/2010, eccesso di potere per contraddittorietà; 4) violazione dell'art. 271, comma 18, d.lgs. 152/2006, Eccesso di potere per contraddittorietà; 5) mancata valutazione dell'impatto cumulativo, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità; 6) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione in riferimento alla valutazione di incidenza.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Grosseto, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed Enel Green Power s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per omessa

notificazione ad A.R.P.A.T. ed all'A.U.S.L. competente (Provincia di Grosseto), nullità della notificazione a mezzo P.E.C. (Enel Green Power s.p.a.) ed omessa notificazione alla Regione Toscana (sempre Enel Green Power s.p.a.).

Con ordinanza 17 aprile 2015 **n.** 269, la Sezione respingeva l'istanza cautelare proposta con il ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2017 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

1. L'infondatezza merittale del ricorso permette di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese della Provincia di Grosseto e di Enel Green Power s.p.a. e relative all'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad A.R.P.A.T. ed all'A.U.S.L. competente, nullità della notificazione effettuata a mezzo P.E.C. (questione oggi rimessa all'Adunanza plenaria da Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2017, **n.** 1322) ed omessa notificazione del gravame alla Regione Toscana.

Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 17 aprile 2015 **n.** 269), gran parte delle questioni poste a base del ricorso sono già state affrontate dalla Sezione con la precedente sentenza 20 gennaio 2014 **n.** 107 (passata in giudicato per effetto della declaratoria dell'improcedibilità degli appelli proposti dalle associazioni ambientaliste operata da Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, **n.** 2611) relativa al ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste (tra cui la ricorrente) avverso gli atti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'altra centrale denominata "Bagnore 4" sita a pochissima distanza da quella che ci occupa e caratterizzata da importanti connessioni gestionali e da problematiche sostanzialmente comuni (soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale) con la centrale che oggi ci occupa; a prescindere da ogni considerazione relativa all'ammissibilità ed irricevibilità delle censure (alcune problematiche sollevate con il presente ricorso risultano, infatti, essere state risolte, più che dagli atti impugnati in

questa sede, dagli atti relativi alla centrale “Bagnore4” ormai inoppugnabili), appare pertanto del tutto sufficiente richiamare quanto già ampiamente argomentato nella precedente sentenza 20 gennaio 2014 n. 107, con le precisazioni rese necessarie dalle nuove argomentazioni proposte da parte ricorrente.

In particolare, risultano già ampiamente affrontate le censure di cui al primo motivo di ricorso che appaiono tutte caratterizzate da una radice comune costituita dal tentativo di parte ricorrente di attribuire, ai valori previsti dalla Tabella 4.3 allegata alla D.G.R. 22 marzo 2010, n. 344, la natura di valori-limite ad alcuni inquinanti (in particolare, ammoniaca e mercurio) che non sarebbero rispettati dagli atti impugnati.

Al proposito, la Sezione ha già concluso per una lettura che attribuisce a detti valori la natura di valori-obiettivo e non di valori-limite, sulla base di un percorso argomentativo che può essere richiamato anche in questa sede: «la delibera citata stabilisce che il rilascio degli «atti amministrativi derivanti dai procedimenti di V.I.A. e il rilascio delle autorizzazioni/concessioni ex lege 896/1986 e legge regionale 39/2005 [...] per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, nei siti dove queste sono particolarmente significative, è subordinato all’applicazione di sistemi di abbattimento adeguatamente sperimentati che comportino almeno il raggiungimento del valore obiettivo di emissione di cui alla tabella 4.3».

A sua volta, il Protocollo d’Intesa del 20 dicembre 2007 sottoscritto da Enel S.p.A. e dalla Regione Toscana, pure invocato dalle ricorrenti, e denominato Accordo Generale sulla Geotermia, del 20 aprile 2009, prevede «lo sviluppo sul piano scientifico, delle condizioni di assoluta salubrità della coltivazione geotermica».

10.1. Con la delibera di Giunta sopra ricordata veniva stabilito che, in sede di rinnovo dell'autorizzazione per le centrali in esercizio e per il rilascio di quelle concernenti le nuove centrali, fosse prescritto ai proponenti l'applicazione delle cd. migliori tecnologie disponibili consistenti, in concreto, nella realizzazione di

impianti AMIS (impianto di abbattimento mercurio e idrogeno solforato) e Demister (abbattitore o separatore di gocce o denebulizzatore).

Venivano, altresì, fissati valori obiettivo di immissioni assai più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Codice dell'ambiente, con riferimento a quanto stabilito dalla tabella 4.3 o ad un suo successivo aggiornamento definito al seguito degli esiti della sperimentazione.

10.2. Ne segue che l'obbligo in parola sorge solo nell'ipotesi in cui siano stati adeguatamente sperimentati sistemi di abbattimento idonei al raggiungimento del valore obiettivo espresso dalla suddetta tabella.

Orbene, la sperimentazione eseguita dall'Enel in merito alle migliori tecnologie per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca è stata condotta comparando la tecnologia delle torri a secco con quella delle torri a umido, dimostrando che, al momento, quest'ultima doveva essere considerata preferibile. E ciò in quanto l'utilizzo delle torri di raffreddamento a secco comporta una serie di elementi negativi per l'ambiente, tra cui: l'aumento degli sfiori di vapore diretto in atmosfera; la mancata riduzione degli altri inquinanti di natura gassosa, tra cui l'acido solfidrico e il mercurio; l'aumento di occupazione del suolo a parità di potenza instaurata rispetto alle torri a umido; una quadruplicazione dell'impatto acustico.

Di qui la decisione di utilizzare le torri di raffreddamento a umido considerate le più affidabili anche dal Settore regionale Energia e tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico con la nota del 7 agosto 2012 agli atti del procedimento.

10.3. D'altro canto non può non rilevarsi come i valori indicati nella più volte citata tabella non costituiscono valori limite, ma valori obiettivo cui deve intendersi, ove possibile, in base alla tecnologia applicabile.

La stessa D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344 afferma che «la coerenza dei valori di emissione [di ammoniaca] proposti andrà in ogni caso verificata una volta che le

nuove tecniche di abbattimento verranno installate sulle centrali funzionanti nella configurazione proposta. La verifica potrà comportare eventuali modifiche ai valori indicati in tabella».

Nel caso di specie, la Regione Toscana ha preso atto che, allo stato attuale delle conoscenze, non esiste un sistema di abbattimento di ammoniaca che consenta di raggiungere i valori previsti dalla tabella 4.3, ammettendo, quindi, che tali valori non devono essere considerati obbligatori.

Infine, a completamento delle argomentazioni svolte, giova evidenziare che la Regione, in ottemperanza alla delibera di Giunta sopra citata, ha previsto che "i valori obiettivo previsti dalla tabella 4.3 andranno rivisti alla luce della sperimentazione effettuata con la miglior tecnologia disponibile", imponendo altresì, ad Enel di "proseguire l'attività di ricerca e sperimentazione con l'obiettivo di individuare ulteriori tecniche e migliorare il rendimento di quelle attuali, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'efficienza di abbattimento in grado di tendere al raggiungimento del valore obiettivo di cui la DGR 344/2010">> (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2014 n. 107).

Del resto quanto sopra rilevato non è per nulla superato dal riferimento contenuto nel primo motivo di ricorso alle <<norme di rango superiore che costituiscono il titolo della DGR 344/2010>> che avrebbe dovuto essere accompagnato dalla necessaria impugnazione della delibera di Giunta Regionale (secondo la tesi di parte ricorrente, sostanzialmente contrastante con il riferimento ai valori-limite contenuto nelle norme attributive del potere); in presenza di un contenuto prescrittivo della detta deliberazione di Giunta regionale chiaramente indirizzato verso l'inequivoca considerazione dei detti valori in termini di valori-obiettivo, nessuna rilevanza può poi essere attribuita al tentativo di parte ricorrente di procedere ad una diversa interpretazione del contenuto della D.G.R. 22 marzo 2010, n. 344, sulla base della normativa presupposta.

Sostanzialmente contraddittorio è poi il tentativo di parte ricorrente di prospettare la disapplicazione (ex artt. 4 e 5 all. E alla l. 20 marzo 1865, **n.** 2248) della D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 24 dicembre 2012, **n.** 250; a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla praticabilità e fondatezza dell'argomentazione, appare, infatti, di tutta evidenza come si tratti di operazione argomentativa preclusa dal semplice fatto (richiamato dalla stessa ricorrente) che i valori-limite dell'ammoniaca <<non ..(sono) oggetto di specifica regolazione da parte della legge statale>>; dopo la prospettata disapplicazione della delibera regionale, non si vede quindi a quali valori-limite dell'ammoniaca dovrebbe farsi riferimento e non residua alternativa all'interprete se non l'applicazione della sistematica della D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344 (non a caso posta a base delle censure della ricorrente, ma diversamente interpretata dalla Sezione).

Ovviamente irrilevanti sono poi i riferimenti contenuti nella memoria conclusionale ad una diversa qualificazione dei valori della D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344 operata dalla stessa controinteressata in uno scambio di note con le Amministrazioni interessate (circostanza che non può ovviamente modificare i contenuti della deliberazione in questione obiettivamente ricostruiti in sede interpretativa) o alla generica determinazione delle Amministrazioni interessate di rispettare in altri procedimenti i valori previsti nella detta deliberazione (circostanza che non importa necessariamente una qualificazione dei valori relativi all'ammoniaca in termini di valori-limite).

La conclusione in ordine alla necessità di interpretare i valori di cui alla Tabella 4.3 allegata alla D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344, in termini di valori-obiettivo e non di valori-limite ad alcuni inquinanti porta pertanto al rigetto del primo motivo di ricorso, non potendo peraltro attribuirsi rilevanza ai generici riferimenti operati dalla ricorrente al possibile rischio "da corrosione" di alcuni componenti dell'impianto di abbattimento (in realtà, del tutto compatibile con impianto

caratterizzato dal carattere innovativo e facilmente contrastabile con opportuni accorgimenti manutentivi), alla formulazione del parametro relativo all'ammoniaca in termini di abbattimento percentuale delle emissioni e non in termini assoluti (tecnica che era già prevista dai provvedimenti relativi alla centrale "Bagnore4" e che appare compatibile con un contesto caratterizzato da valori-obiettivo e non da valori limite) o al fatto che l'operatività dei limiti in questione sia rinviata all'entrata in funzione dell'impianto "Bagnore4" (censura con riferimento alla quale non residua più alcun interesse alla decisione, vista l'entrata in funzione della detta centrale e quindi la piena operatività dei limite).

2. La prima parte del secondo motivo di ricorso si riduce, per una parte, alla riproposizione della tesi dell'illegittimità degli atti impugnati, in quanto non prevedenti valori-limite alle emissioni di ammoniaca (come già detto, infondata sulla base della considerazione preliminare relativa alla natura di valori-obiettivo e non limite dei valori previsti dalla Tabella 4.3 allegata alla D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344) e, per l'altra, in un riferimento eccessivamente generico e non meglio specificato a <<tutti gli altri inquinanti presenti nelle emissioni>> che non può trovare considerazione, proprio in ragione dell'eccessiva genericità.

Del tutto ovviamente, la rilevazione relativa all'acido solfidrico ed al mercurio effettuata da A.R.P.A.T. e <<riferita agli anni 2002-2012>> non poteva poi considerare le novità derivanti dal nuovo impianto di abbattimento dell'ammoniaca ed in definitiva, il nuovo quadro derivante dalla gestione coordinata delle emissioni di "Bagnore 3 e 4"; con tutta evidenza, la Provincia di Grosseto non poteva pertanto <<verificare la corrispondenza dei dati offerti dal proponente con quelli di A.R.P.A.T.>>, proprio perché si trattava di dati riferiti ad un "vecchio impianto", ma doveva piuttosto verificare la praticabilità della "nuova soluzione" proposta dalla controinteressata (non contestata da parte ricorrente con argomenti diversi, se non quelli che si riferiscono, in realtà, alle emissioni del vecchio impianto) e la sua compatibilità con l'obiettivo di riduzione delle immissioni.

Problema completamente diverso (e che non può “rifluire” sulla legittimità di provvedimenti emanati in data antecedente) è poi quello relativo alle emissioni effettivamente riscontrate dopo l’entrata in funzione degli impianti; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di problematica che riguarda la fase gestionale delle autorizzazioni e non la fase autorizzatoria preliminare relativa alla fissazione degli standard ecologici da rispettare.

3. Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, è poi del tutto sufficiente rilevare come appaia del tutto razionale la prescrizione degli atti impugnati che ha fissato, per quello che riguarda i requisiti minimi di esercizio della centrale e degli impianti di abbattimento (essenziali per ridurre i rischi di aumento delle immissioni in atmosfera che derivano dallo spegnimento degli impianti), un limite del funzionamento dell’impianto AMIS di abbattimento degli inquinanti fissato al 90% per quello che riguarda il periodo transitorio (ovvero nella misura minima prevista dalla Tabella 4.2. allegata alla D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344) e al 95% nel periodo successivo all’entrata in funzione di “Bagnore4”.

Fermo restando il rispetto del minimo previsto dalla Tabella 4.2. allegata alla D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344 anche nel periodo “transitorio”, appare, infatti, perfettamente rispondente ad elevati standard di tutela ambientale l’aver innalzato tale percentuale nel periodo successivo all’entrata in funzione di “Bagnore4” e non si comprende quale sia la censura della ricorrente al proposito; se poi la censura deve intendersi riferita al periodo transitorio, la Sezione non può mancare di rilevare come l’entrata in funzione di “Bagnore4” (fatto non contestato tra le parti) abbia tolto comunque ogni interesse alla decisione della censura, da ritenersi comunque infondata alla luce di quanto sopra rilevato in ordine al rispetto della percentuale minima prevista dalla Tabella 4.2. allegata alla D.G.R. 22 marzo 2010, **n.** 344 ed alla natura discrezionale e giustificata dell’aumento di tale valore giustificato dall’impatto congiunto delle due centrali, per il periodo successivo.

4. Per quello che riguarda il quarto motivo di ricorso, la Sezione ha già affrontato la censura relativa alla presunta mancata sottoposizione a V.I.A. della centrale “Bagnore3” nella già richiamata sentenza 20 gennaio 2014 **n.** 107, concludendo per l'impossibilità di accogliere la censura: <<neppure risulta documentalmente confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui la centrale di Bagnore 3 non sarebbe stata oggetto del procedimento di VIA, giacché l'affermazione risulta verificata solo per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione per il quale, evidentemente, non risultava necessaria. Risulta, invece, che la centrale di Bagnore 3 è stata oggetto del procedimento di VIA previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991, **n.** 395, attuativo della legge 9 dicembre 1986, **n.** 896, legge che, «prevedeva, per la ricerca delle risorse geotermiche, una procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la valutazione di impatto ambientale» (TAR, Toscana, sez. II, 9 maggio 2012, **n.** 902)>> (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2014 **n.** 107).

Assolutamente infondata è poi la rilevazione relativa alla mancanza di un sistema di monitoraggio delle emissioni della centrale “Bagnore3”; lo stesso motivo di ricorso evidenzia, infatti, come le deliberazioni di autorizzazione alla realizzazione di “Bagnore4” già prevedessero tale sistema di monitoraggio (da ritenersi sufficiente ad integrare le necessità di monitoraggio in un contesto ambientale sostanzialmente unico, come rivendicato dalla stessa ricorrente nel quinto motivo di ricorso), da ritenersi ormai operativo, avendo Green Power s.p.a. ottemperato alle relative prescrizioni (det. 19 febbraio 2013, **n.** 374 del Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico della Regione Toscana; doc. **n.** 28 del deposito della controinteressata).

5. A prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità del motivo di ricorso (che si risolve in una sostanziale riproposizione delle censure proposte nei precedenti contenziosi già decisi dalla Sezione, deve poi rilevarsi, con riferimento al quinto motivo di ricorso, come la censura sia già stata affrontata e ritenuta infondata nella precedente sentenza dedicata alla centrale “Bagnore4” più volte

citata; è pertanto sufficiente il richiamo di quanto già rilevato in quella sede: <<l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la valutazione dell'impatto cumulativo della nuova centrale doveva avere ad oggetto anche gli impianti di Piancastagnaio e "quelli delle cessate miniere di mercurio e delle altre passate attività" appare di difficile riscontro per la sua genericità e per l'eccessiva ampiezza del criterio proposto. L'istruttoria compiuta mostra come sia stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con la vicina centrale Bagnore 3 e cioè dell'impianto la cui prossimità rendeva d'obbligo tale valutazione. Tanto si evince dalle prescrizioni dettate a questo fine.In ogni caso gli studi predisposti sono stati eseguiti avendo presente gli effetti cumulativi della nuova centrale con quelle già esistenti (cfr. doc. **n.** 47 della controinteressata)>> (TAR, Toscana, sez. II, 9 maggio 2012, **n.** 902).

Analogo discorso per quello che riguarda i presunti effetti negativi delle centrali sulla salute degli abitanti le aree circostanti e la rilevata mancanza di una valutazione e di un monitoraggio di questi aspetti: <<non può sottacersi che lo studio sullo "Stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana", pubblicato nell'ottobre 2012 la ricerca del CNR (commissionata dall'ARS Toscana), giungeva ad affermare che "I risultati sono ancora in linea con l'ipotesi che le emissioni geotermiche abbiano un ruolo del tutto marginale o assente negli eccessi delle malattie, ma non consentono di ridurre l'attenzione, la sorveglianza e gli interventi, soprattutto nell'area geotermica amiatina".....si rileva che la Regione Toscana ha, comunque, fatto elaborare su tutto il territorio regionale e quindi, anche sugli ambiti territoriali interessati da emissioni geotermiche, indagini volte verificare eventuali ripercussioni negative dell'attività sulla salute dei cittadini (vedasi quanto riportato argomentando sul terzo motivo di ricorso) giungendo a conclusioni che escludono, allo stato attuale delle conoscenze, le ricadute temute da parte ricorrente>> (TAR, Toscana, sez. II, 9 maggio 2012, **n.** 902).

Del resto le problematiche relative ai possibili effetti negativi sulla salute degli abitanti le aree circostanze hanno costituito oggetto di espressa valutazione nella conferenza di servizi del 30 luglio 2014 ed il rappresentante di A.R.P.A.T. ha esplicitamente escluso che il progetto possa avere ripercussioni negative sulla salute umana; come dimostrato dai documenti 41-43 del deposito della controinteressata, anche dopo l'emanazione degli atti impugnati non è poi cessata l'attività di ricerca e controllo in ordine ai possibili effetti negativi sulla salute umana delle centrali in questione.

6. Anche la problematica relativa al monitoraggio delle acque superficiali è già stata sostanzialmente trattata dalla Sezione nella precedente sentenza 9 maggio 2012, **n.** 902; in quella sede, è stato, infatti, esplicitamente rilevato come gli atti autorizzativi alla realizzazione della centrale "Bagnore4" (come già rilevato, realizzata nello stesso contesto ambientale) recassero già una serie di prescrizioni relative al monitoraggio delle acque superficiali che risultavano già ottemperate alla data di emanazione della sentenza: <<risulta dagli atti (doc. **n.** 37 della Regione) che, con la nota del 22 febbraio 2010, il Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esprimeva il proprio parere sullo studio di incidenza predisposto da Enel Green Power, tenendo conto del parere espresso dalla Provincia di Grosseto, e ne riteneva la congruità con riferimento agli aspetti sopra evidenziati, prescrivendo, tuttavia, in forza del principio di precauzione, un piano di monitoraggio anche durante la fase di esercizio, con riferimento all'habitat e alle specie di flora e di fauna di interesse comunitario e regionale onde verificarne le eventuali incidenze dirette e indirette. Allo scopo veniva anche predisposto un piano di monitoraggio sui prelievi idrici dal fiume Fiora. La prescrizione veniva fatta propria dalla Conferenza di servizi del 7 agosto 2012 e risulta ottemperata, come si evince dal parere reso in data 23 novembre 2012 dal Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali>> (TAR, Toscana, sez. II, 9 maggio 2012, **n.** 902).

Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.

Condanna l'Associazione ricorrente alla corresponsione alla Provincia di Grosseto della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.

Condanna l'Associazione ricorrente alla corresponsione all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.

Condanna l'Associazione ricorrente alla corresponsione ad Enel Green Power s.p.a. della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP se dovuti, a titolo di spese del giudizio.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Saverio Romano